

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CONSULTE TEMATICHE

approvato con deliberazione CC 31 del 24.05.2021

TITOLO I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Associazionismo

Il Comune di Canegrate riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio

Art. 2 – L'Albo

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto del Comune di Canegrate, è istituito l'Albo delle Associazioni che hanno sede e/o operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Possono fare domanda di iscrizione all'Albo le Associazioni di cui all'art. 2 che non hanno scopo di lucro e che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della protezione dell'ambiente, dello sport, del tempo libero, e che si riconoscono nei principi e nelle norme della Costituzione Italiana.

Le associazioni dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- Democraticità della struttura;
- Elettività delle cariche associative;
- Gratuità delle cariche associative.

Art. 4 - Modalità per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo, le Associazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 dovranno fare istanza scritta al Sindaco entro il 31 gennaio, indicando: la sede dell'Associazione, il nominativo ed i recapiti del legale rappresentante e allegando i seguenti documenti: - copia dell'atto costitutivo; - copia dello Statuto; - dichiarazione di riconoscersi nei valori della Costituzione (come da mozione approvata nel Consiglio Comunale del 15/2/2018).

Entro il 31 gennaio, le Associazioni già iscritte dovranno comunicare modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

La Giunta Comunale, con proprio atto, dispone l'iscrizione delle Associazioni nell'Albo.

L'Albo viene aggiornato con atto di Giunta, annualmente, entro il 31 marzo.

Art. 5 – Cancellazioni

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento di Giunta le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- Negligenza o infrazioni nel rispetto del presente regolamento e/o dei propri scopi sociali;
- Modifica degli scopi sociali e nell'organizzazione dell'Associazione stessa incompatibili con il presente regolamento;

- Cessazione dell'attività;
- Richiesta di cancellazione avanzata dalla stessa Associazione.

TITOLO II

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TEMATICHE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 6 - Fonti normative

Il Comune di Canegrate riconosce il ruolo, il valore e l'autonomia dell'associazionismo e del volontariato e del Terzo Settore in genere, valorizzando e stimolando le forme di collaborazione e gli apporti volti alle finalità di pubblico interesse.

Sono considerate di particolare importanza collettiva le associazioni che operano nei seguenti settori: sportivo, ambientale, culturale, socio-assistenziale, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano ai valori del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.

Il presente regolamento, sulla base dell'art. 42 dello Statuto Comunale e degli artt. 95 e 96 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", disciplina la costituzione, le finalità, i compiti e il funzionamento delle Consulte Tematiche.

Ulteriori fonti normative sono: Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso); Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale); Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (testo unico terzo settore).

Art.7 - Le Consulte

Al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione alla vita locale, il Comune di Canegrate istituisce le Consulte Tematiche.

Le Consulte costituiscono un organismo di raccordo, confronto e informazione delle Associazioni operanti sul territorio, nonché di collaborazione e di stimolo degli Organi Comunali.

Le Consulte operano pertanto in piena collaborazione con tutti gli organi politici istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, Commissione Consiliare competente per materia).

Art. 8 - Articolazione delle Consulte

Le consulte coincidono di norma con le seguenti aree tematiche:

- a) Consulta delle associazioni che svolgono attività culturali e/o del tempo libero
- b) Consulta delle associazioni che svolgono attività di volontariato sociale
- c) Consulta delle associazioni che svolgono attività sportive

Potranno essere costituite altre consulte su tematiche specifiche se rappresentative di interessi collettivi e/o diffusi, senza necessità di modifica del presente Regolamento.

Art. 9 - I compiti delle Consulte

Le Consulte hanno i seguenti compiti:

- a) Studiare e approfondire in ambito locale gli argomenti connessi alle proprie aree tematiche;
- b) Stendere un calendario periodico delle iniziative, in modo da favorire un'adeguata programmazione, allo scopo di favorire la partecipazione anche tramite un'adeguata pubblicizzazione;

- c) Favorire contatti con i Comuni limitrofi per una eventuale programmazione a livello sovracomunale;
- d) Sviluppare forme di collaborazione con le altre Consulte tematiche, con le istituzioni scolastiche e con gli altri Enti del territorio;
- e) Esprimere, su richiesta degli Organi Comunali o di propria iniziativa, pareri preventivi non vincolanti su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione Comunale;
- f) Formulare proposte, suggerimenti e rilievi su materie specifiche di propria competenza, non vincolanti per gli Organi comunali;
- g) Collaborare con le Commissioni consiliari permanenti, partecipando alle riunioni delle stesse su specifica convocazione.

Art. 10 – Istituzione delle Consulte

Le Consulte vengono istituite dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo in seduta pubblica. Il Consiglio individua gli ambiti operativi delle Consulte. In caso di necessità di costituzione di una nuova Consulta, si procederà nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Le Consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Le Consulte diventano operative dopo la presa d'atto della composizione delle stesse da parte della Giunta Comunale.

Art. 11 - Composizione delle Consulte

Ogni consulta è composta da:

- a) Un rappresentante designato da ognuna delle Associazioni iscritta all'albo di cui al Titolo I, appartenente all'area di interesse di cui all'Art. 8, che ne faccia richiesta;
- b) Un rappresentante dell'Ente gestore della biblioteca civica (per attività culturali);
- c) Un rappresentante delle istituzioni scolastiche del territorio che ne facciano richiesta.

Le richieste di cui ai punti a) b) e c) vanno presentate al Sindaco, per iscritto, con le modalità individuate con specifico atto di Giunta.

Le Associazioni hanno facoltà di indicare un sostituto del proprio rappresentante, che lo sostituirà in caso di assenza.

La funzione di componente di Consulta è svolta a titolo gratuito.

L'Amministrazione Comunale partecipa alle attività delle Consulta tramite il Sindaco o suo delegato (di norma, l'Assessore competente).

Art. 12 - Organi delle Consulte

Sono organi della Consulta:

- a) L'assemblea plenaria
- b) Il presidente
- c) Il vicepresidente
- d) I gruppi di lavoro

L'Assemblea è convocata in prima istanza e presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da tutti i componenti, così come indicato dall'art. 10. Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Si confronta su

qualsiasi questione venga posta all'ordine del giorno, esamina il programma periodico delle attività e la relazione a consuntivo.

In caso di mancata elezione del Presidente o del Vicepresidente, allo scopo di garantire comunque il funzionamento della Consulta, le funzioni di presidente (o vicepresidente) saranno svolte provvisoriamente dal Sindaco o dal suo delegato (assessore alla partita).

Il Presidente rappresenta la Consulta, la presiede e ne dispone la convocazione, redigendo l'ordine del giorno.

Il vicepresidente coadiuva il presidente, lo sostituisce in caso di assenza, e redige il verbale della seduta. Il verbale può anche essere redatto da altro membro della Consulta, o invitato permanente, designato dall'assemblea.

Al proprio interno l'assemblea plenaria può istituire gruppi di lavoro (o di studio) su specifiche tematiche o iniziative da realizzare. Tali gruppi relazioneranno alla Consulta del proprio operato.

Art. 13 - Modalità di funzionamento

La Consulta viene convocata dal Presidente, sentito il Sindaco o il suo delegato (Assessore competente), con avviso scritto e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, almeno due volte all'anno.

La convocazione dovrà contenere in maniera dettagliata gli argomenti posti all'ordine del giorno e della stessa sarà dato avviso sul sito internet del Comune.

La segreteria della Consulta è garantita, di norma, da personale comunale.

La Convocazione della Consulta sarà inviata anche ai Capi Gruppo Consiliari.

Le sedute delle consulte sono pubbliche e si tengono, di norma, presso una sede messa a disposizione dal Comune.

In caso di necessità, le sedute potranno essere svolte anche a distanza, con modalità telematica.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti l'assemblea plenaria. In caso di impedimento temporaneo sia del rappresentante designato che del sostituto, l'Associazione potrà essere rappresentata da altro membro della stessa, previa comunicazione (anche verbale) al Presidente della Consulta da parte del Legale Rappresentante.

Le Associazioni che non partecipano a 3 sedute consecutive decadono automaticamente, e possono fare domanda di riammissione a partire dall'anno solare successivo.

Alle sedute possono essere invitati, senza diritto ad alcun compenso, persone esterne (esperti, rappresentanti di altre Associazioni, rappresentanti di forze politiche o sindacali, rappresentanti di Enti, ecc.) qualora la loro presenza sia ritenuta utile.

Possono inoltre essere ammessi quali invitati in modo permanente rappresentanti di gruppi informali che operano stabilmente sul territorio comunale nelle aree tematiche di attività delle Consulte. Tali Gruppi devono presentare richiesta al Sindaco, a firma di almeno 5 componenti attivi di tale gruppo, corredata da una breve descrizione dell'attività svolta, e con l'indicazione della persona designata. Gli invitati permanenti hanno diritto di parola ma non di voto.

Le Consulte potranno dotarsi di regole organizzative specifiche, decise a maggioranza dei 2/3 dei componenti, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14 - Riunioni congiunte

Allo scopo di favorire la collaborazione e la reciproca conoscenza, nonché di organizzare iniziative comuni, potranno essere convocate congiuntamente due o più consulte tematiche. La convocazione sarà fatta dai Presidenti, e le sedute saranno presiedute dal Presidente più giovane. Le sedute saranno valide qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie - Norme di rinvio

Con l'adozione del presente Regolamento, che diventerà esecutivo esperite le procedure di pubblicazione specificatamente previste dall'art. 85, comma 2, del vigente Statuto Comunale, vengono abrogate le norme precedentemente in vigore.

Le Associazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fanno già parte delle Consulte tematiche già costituite devono confermare la loro adesione, e presentare la documentazione di cui all'art. 4, se non già precedentemente prodotta, entro tre mesi. Tale conferma varrà anche ai fini dell'iscrizione al registro di cui al Titolo I. Analogamente, anche i gruppi informali già presenti dovranno confermare la loro adesione, presentando la documentazione di cui all'art. 13.

In via transitoria, fino alla scadenza del mandato del presente Consiglio Comunale potranno continuare a far parte delle Consulte i membri già designati in rappresentanza dei gruppi Consiliari, così come normato dai Regolamenti precedenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto del Comune di Canegrate, alla normativa vigente in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.